



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **2020/00233**
Del: **18/05/2020**
Esecutiva da: **18/05/2020**
Proponente: **Direzione Generale**

OGGETTO:

Emergenza Covid 19 . ripresa attività esercizi commerciali al dettaglio su aree pubbliche, acconciatori ed estetisti,- intergazioni aperture aree verdi -

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTE le proprie ordinanze sindacali in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare le nn. 213/2020, 216/2020, 228/2020 e 231/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana in tema di contenimento del contagio da COVID-19, ed in particolare la n. 47 del 17 maggio 2020;

Ritenuto di dover dare attuazione, nell'ambito del territorio comunale di Firenze, alle disposizioni statali e regionali suddette, in materia di riapertura degli esercizi commerciali su aree pubbliche, servizi alla persona degli acconciatori ed estetisti (sotto il profilo di competenza, limitato agli orari), riapertura di parchi, ville e giardini ed altre aree verdi comunali, tenendo conto delle concrete possibilità di assicurare il rispetto delle

misure di distanziamento sociale e delle altre misure di prevenzione sanitaria imposte dalle suddette disposizioni;

Visti gli artt. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA

Articolo 1

Esercizi commerciali al dettaglio su aree pubbliche

1. A partire dal 18 maggio 2020, la ripresa delle attività di commercio su area pubblica della generalità degli esercenti, nelle postazioni occupate precedentemente all'applicazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 eccetto che per il mercato rionale "Ghiberti".

2. Per il mercato rionale "Ghiberti", al fine di assicurare il pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa, la ripresa delle attività avverrà secondo la nuova mappa definita dalla Direzione Sviluppo economico, che colloca le postazioni di vendita dei generi vari in piazza Annigoni.

3. Per ciò che attiene le modalità di vendita, in tutti i mercati cittadini:

- quale misura generale per poter garantire il distanziamento sociale in tutti gli esercizi, compresi quelli che già svolgevano la propria attività, la vendita potrà esercitarsi **soltanto sul fronte principale del banco**, restando inibito sia il servizio che il passaggio dei clienti sui fronti laterali;

- tutti gli operatori dovranno svolgere la propria attività **rispettando scrupolosamente ubicazione e misure del posteggio** assegnato;

- nell'ingresso e durante la permanenza all'interno del mercato, gli operatori ed i clienti dovranno rispettare la **distanza minima** interpersonale di 1 metro; gli operatori dovranno verificare il rispetto da parte dei clienti di tale distanza, se del caso indicando gli opportuni diradamenti o spostamenti e segnalando eventuali assembramenti alla Polizia Municipale;

- ciascun esercente è tenuto a **segnalare**, mediante apposizione di transenne, divisori, nastri distanziatori o strisce, la distanza da rispettare nella zona di vendita di pertinenza;

- gli operatori dovranno indossare le **mascherine** protettive; i clienti dovranno indossare le mascherine protettive negli ambienti chiusi e comunque in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire la distanza minima interpersonale di 1 metro;

- dovrà essere assicurata, da parte degli operatori la disponibilità presso ogni banco di **sistemi per la disinfezione** delle mani; per la vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela **guanti** monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

- gli operatori dovranno, di regola, **utilizzare guanti**, salva la possibilità alternativa di igienizzarsi frequentemente le mani; i clienti dovranno utilizzare guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;

- all'ingresso del mercato verrà data **informazione**, a cura degli uffici comunali, sui comportamenti corretti da seguire all'ingresso e nei percorsi interni al mercato, per minimizzare il rischio di contagio; gli operatori dovranno dare **informazione** ai clienti, mediante cartelli, sugli obblighi da osservare per garantire il distanziamento nel periodo di permanenza nell'area di pertinenza del proprio esercizio commerciale, nonché sulla disponibilità dei sistemi di igienizzazione delle mani e dei guanti protettivi;

4. Per ciò che attiene alla merceologia commercializzata, al fine di ridurre il rischio di contagio, è sospesa la vendita di capi d'abbigliamento usati.
5. Le attività delle Fiere potranno essere svolte, previa presentazione di autocertificazione, corredata dal piano di sicurezza e relativa planimetria, in ordine al rispetto in occasione dell'evento di tutte le misure di sicurezza indicate ai punti precedenti.
6. Per i Raggruppamenti turistici, ferma restando la possibilità di riapertura a partire dal 18 maggio 2020, la Direzione Sviluppo economico, al fine di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza anche nella prossima fase di auspicato graduale ritorno ad un normale flusso di clientela, valuterà progetti specifici che considerino l'intero raggruppamento, consentendo turnazioni di esercizio e deroghe alla merceologia di vendita, fatti salvi i requisiti sanitari collegati alla merceologia stessa.
7. Resta fermo che, come disposto con ordinanza sindacale n. 213 del 10 marzo 2020, non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali maturate a decorrere dal giorno 9 marzo 2020 e fino a nuova disposizione, ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge.
8. Sulla base del monitoraggio dei primi cinque giorni di attuazione della presente ordinanza, in funzione dell'afflusso dei clienti e dei comportamenti registrati, potranno essere disposti, a cura della Direzione Sviluppo economico, sentita la Polizia Municipale, le eventuali ulteriori misure – quali accessi scaglionati, differenziazioni di percorsi entrata/uscita, corsie mercatali a senso unico, posizionamento di segnaletica, spostamenti delle aree di vendita, riduzione del numero delle aree di vendita - idonee ad assicurare il distanziamento sociale. Qualora i dati del monitoraggio mostrassero, in taluni mercati, una difficoltà di garantire il costante rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, verrà disposta la immediata sospensione delle relative attività fino al ripristino di adeguate condizioni di fruizione.

Articolo 2

Orari degli acconciatori ed estetisti

1. Per le attività di acconciatori ed estetisti - la riapertura delle quali, ai sensi dell'art. 1, lettera gg), del D.P.C.M. 17 maggio 2020, è disposta con provvedimento regionale - in temporanea deroga a quanto disposto con ordinanza sindacale n. 01112 del 28 novembre 2007 e per tutto il periodo di applicazione della normativa volta a far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al superamento delle problematiche conseguenti alla medesima, è consentito derogare alle limitazioni orarie e ai giorni di chiusura obbligatori.
2. Alla ripresa delle loro attività, acconciatori ed estetisti possono conseguentemente organizzare orari e aperture, in funzione delle nuove esigenze di gestione dei servizi per assicurare il distanziamento sociale e la sanificazione e pulizia dei locali, rimanendo aperti con orario liberamente determinato e con obbligo di esporre l'orario di apertura al pubblico con apposito cartello, fermo restando il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, dell'ordine e della sicurezza pubblici, della salute e della quiete pubblica, nonché delle disposizioni previste negli specifici contratti di lavoro.

Articolo 3

Parchi ville e giardini ed altre aree verdi comunali

1. Ad integrazione delle riaperture disposte con ordinanze sindacali n. 228 del 2 maggio 2020 e n. 231 del 9 maggio 2020, a partire dal 21 maggio 2020 sono riaperte, alle medesime condizioni stabilite dalle predette ordinanze, le seguenti aree verdi ed aree cani:

- Giardino Isonzo (Q3)
- Giardino Santa Rosa (Q4)
- Giardino del Lippi (Q5)

- area cani Giardino Carraia (Q1)
- area cani via Pirandello (Q2)
- area cani via Venosta (Q2)
- area cani Giardino Isonzo (Q3)
- area cani Elia dalla Costa (Q3)
- area cani via del Caravaggio (Q4)
- area cani Ugnano (Q4)
- area cani Giardino del Lippi (Q5)
- area cani San Piero a Quaracchi (Q5)

2. Sono altresì riaperte, a partire dal 21 maggio 2020 ed alle medesime condizioni di cui al comma 1, le aree sportive attrezzate ubicate all'interno delle aree verdi comunali di cui è stata disposta la riapertura con la presente o con le precedenti ordinanze.

Articolo 4

Validità ed efficacia

1. La presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell'emergenza Covid-19, deve intendersi quale misura minima, proporzionata, ricognitiva ed integrativa delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, entro i limiti previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 1, comma 9, del decreto legge, 16 maggio 2020, n. 33.

2. La presente ordinanza è efficace fino al termine di vigenza dello stato di emergenza, ovvero, se precedente, fino alla data di cessazione delle presupposte misure nazionali di contenimento statali e regionali. Con successiva ordinanza verranno disposte le opportune eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti all'evoluzione delle misure statali e regionali, ovvero all'esito del monitoraggio sull'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

1. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;

2. la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Sviluppo economico, alla Direzione Ambiente, alla Direzione Nuove infrastrutture e mobilità ed alla Polizia Municipale del Comune, nonché a S.A.S. S.p.a. e ad Alia S.p.a., per gli adempimenti di rispettiva competenza;

3. la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Firenze, lì 18/05/2020

**Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 18/05/2020